

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/278 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2015****che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di alcune malattie degli animali acquatici in determinate zone dell'Irlanda, della Finlandia e del Regno Unito**

[notificata con il numero C(2015) 791]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/221/UE della Commissione ⁽²⁾ autorizza alcuni Stati membri ad applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali acquatici, al fine di impedire l'introduzione di determinate malattie nel loro territorio, purché abbiano dimostrato che il loro territorio o alcune zone delimitate del loro territorio sono indenni da tali malattie o che essi dispongono di un programma di eradicazione o di sorveglianza per ottenere tale indennità.
- (2) La decisione 2010/221/UE dispone che gli Stati membri e le loro parti indicati nel suo allegato I siano considerati indenni dalle malattie elencate in tale allegato. Inoltre, detta decisione ha approvato i programmi di eradicazione adottati da alcuni Stati membri per quanto concerne le zone e le malattie indicate nel suo allegato II. Tale decisione ha inoltre approvato i programmi di sorveglianza riguardanti l'ostreid herpesvirus 1 μ Var (OsHV-1 μ Var) adottati da alcuni Stati membri per quanto concerne le zone indicate nel suo allegato III.
- (3) Nell'allegato I della decisione 2010/221/UE sono attualmente elencate le seguenti parti del Regno Unito considerate indenni dall'OsHV-1 μ Var: il territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitstable Bay nel Kent, l'estuario del fiume Blackwater nell'Essex e Poole Harbour nel Dorset, la zona di Larne Lough nel territorio dell'Irlanda del Nord e il territorio dell'isola di Guernsey.
- (4) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione che l'OsHV-1 μ Var è stato individuato anche nella *Crassostrea gigas* del fiume Crouch nell'Essex. Tale presenza costituisce un nuovo focolaio dell'OsHV-1 μ Var in una zona compresa nel territorio della Gran Bretagna attualmente dichiarata indenne dalla malattia. È pertanto opportuno modificare la delimitazione geografica delle zone del Regno Unito in cui si applicano misure nazionali approvate che sono elencate nell'allegato I della decisione 2010/221/UE.
- (5) Il Regno Unito ha inoltre comunicato alla Commissione che la voce relativa alla delimitazione geografica delle zone dell'Irlanda del Nord dichiarate indenni da OsHV-1 μ Var nell'allegato I della decisione 2010/221/UE non è conforme alla sua dichiarazione. La delimitazione corretta sarebbe «Il territorio dell'Irlanda del Nord, fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough». È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I.
- (6) Le parti continentali del territorio della Finlandia sono elencate nell'allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto territorio che dispone di un programma di eradicazione approvato per la nefrobatteriosi (BKD).
- (7) Di conseguenza, la decisione 2010/221/UE approva alcune misure nazionali adottate dalla Finlandia in relazione all'introduzione di partite di animali d'acquacoltura di specie sensibili in tali zone. Tuttavia, al fine di consentire un riesame dell'adeguatezza di tali misure nazionali, l'articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione limita l'autorizzazione ad applicare tali misure ad un periodo che va fino al 31 dicembre 2015.

⁽¹⁾ GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.⁽²⁾ GUL 98 del 20.4.2010, pag. 7.

- (8) La Finlandia ha comunicato alla Commissione la propria decisione di sopprimere la BKD dall'elenco delle malattie degli animali acquatici soggette a misure di lotta ed eradicazione su base obbligatoria in Finlandia. Tale decisione è entrata in vigore il 1° dicembre 2014. Di conseguenza, a partire da tale data la Finlandia non dispone più di un programma di eradicazione per la BKD approvato conformemente all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE per l'intero territorio o parti del suo territorio. La voce relativa alla Finlandia figurante nell'allegato II della decisione 2010/221/UE dovrebbe quindi essere soppressa e tale modifica dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1° dicembre 2014.
- (9) Nell'allegato III della decisione 2010/221/UE sono attualmente elencati sette compartimenti del territorio dell'Irlanda che dispongono di un programma di sorveglianza approvato per l'OsHV-1 μ Var.
- (10) L'Irlanda ha informato la Commissione che l'OsHV-1 μ var è stato individuato in uno di questi compartimenti, più precisamente ad Askeaton Bay nel compartimento 6. Di conseguenza, la delimitazione geografica del compartimento 6 nella voce relativa all'Irlanda figurante nell'allegato III della decisione 2010/221/UE dovrebbe essere modificata.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della decisione 2010/221/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stati membri e zone considerati indenni dalle malattie elencate nella tabella e autorizzati ad adottare misure nazionali volte ad impedire l'introduzione di tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate
Viremia primaverile delle carpe (VPC)	Danimarca	DK	Intero territorio
	Irlanda	IE	Intero territorio
	Ungheria	HU	Intero territorio
	Finlandia	FI	Intero territorio
	Svezia	SE	Intero territorio
	Regno Unito	UK	L'intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man
Nefrobatteriosi (BKD)	Irlanda	IE	Intero territorio
	Regno Unito	UK	Il territorio dell'Irlanda del Nord, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Finlandia	FI	Parti continentali del territorio
	Svezia	SE	Parti continentali del territorio
	Regno Unito	UK	Il territorio dell'isola di Man
Infezioni da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)	Irlanda	IE	Intero territorio
	Finlandia	FI	I bacini idrografici dei fiumi Tenjoki e Nääämönjoki; i bacini idrografici dei fiumi Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono considerate zone cuscinetto
	Regno Unito	UK	L'intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man
Ostreid herpesvirus 1 μ var (OshV-1 μ Var)	Regno Unito	UK	Il territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitstable Bay nel Kent, l'estuario del fiume Blackwater, nell'Essex e Poole Harbour nel Dorset Il territorio dell'Irlanda del Nord, fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough Il territorio di Guernsey

ALLEGATO II

Stati membri e loro parti che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali di acquacoltura e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate
Nefrobatteriosi (BKD)	Svezia	SE	Parti continentali del territorio
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Svezia	SE	Le zone costiere del territorio

ALLEGATO III

Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l'ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ Var) e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tale malattia in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e compartimenti)
Ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ Var)	Irlanda	IE	Compartimento 1: Sheephaven Bay Compartimento 2: Gweebarra Bay Compartimento 3: Killala, Broadhaven e Blacksod Bays Compartimento 4: Streamstown Bay Compartimento 5: Bertraghboy e Galway Bays Compartimento 6: Poulnasharry Bay Compartimento 7: Kenmare Bay»